



CONI
FIC FICK FIT



**CANOTTIERI
PADOVA**

Associazione Polisportiva Dilettantistica
Anno di fondazione 1909
Stella d'oro al merito sportivo

STATUTO SOCIALE



Via Polveriera 3/g - 35142 Padova (PD) - tel. 049 680857 - info@canottieripadova.it

Edizione 2021

Via Polveriera 3/g - 35142 Padova (PD) - tel. 049 680857 - info@canottieripadova.it

SOCIETÀ CANOTTIERI PADOVA POLISPORTIVA

ESTREMI DI APPROVAZIONE
DELLO STATUTO SOCIALE

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea
Generale Straordinaria dei Soci del 22 giugno 2021, rogito
Notaio Antonio Cassano residente in Padova, rep. n. 195.783,
omologato dall'ufficio del Registro di Padova con decreto
del 16/07/2021 al n. 29960 IT

STATUTO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - È corrente una associazione polisportiva dilettantistica denominata "CANOTTIERI PADOVA Polisportiva, Associazione sportiva dilettantistica", o anche in forma breve "CANOTTIERI PADOVA ASD", con sede in Padova. L'Associazione Polisportiva è apartitica, autonoma e non ha fini di lucro. L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto.

Art.2 - L'Associazione ha per scopo la diffusione e la pratica delle attività sportive del Canottaggio, della Canoa e del Tennis, specie in campo agonistico dilettantistico, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle discipline sportive predette; essa aderisce e si conforma alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali cui è affiliata o si affilierà.

Essa inoltre pratica e diffonde la disciplina sportiva della Voga alla Veneta favorendo la salvaguardia di questa importante tradizione regionale.

La Polisportiva Canottieri Padova può, per volontà dei soci e senza modifica alcuna del presente statuto, praticare ogni altra attività sportiva aderendo eventualmente alle Federazioni competenti, al fine di incrementare lo sviluppo dello sport in genere, sempre con il concetto prettamente mutualistico fra i soci ed escludendo espressamente ogni fine di lucro.

Essa potrà altresì prestare servizi di carattere complementare ed integrativo alle attività sportive esercitate. Tali servizi, se effettuati a livello commerciale, non potranno essere prevalenti rispetto all'attività istituzionale svolta.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3 - Il Gagliardetto Sociale è formato da un drappo bianco e ornamenti in rosso e oro, sorretto da un'asta.

Esso rappresenta l'Associazione e non può uscire dalla sede sociale senza la preventiva autorizzazione del Presidente o, se assente, di chi ne fa le veci.

Art. 4- 4.1. Il patrimonio della associazione è costituito da un fondo di dotazione iniziale di Euro 15.000, di cui euro 4.500 costituenti il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato nonché da tutti i beni ed i diritti che siano divenuti di proprietà sociale per qualsiasi titolo.

4.2. I mezzi finanziari della associazione sono costituiti dalle quote associative, dai contributi di Enti ed Associazioni pubbliche e private e dalle erogazioni liberali.

4.3. L'anno sociale si identifica con l'esercizio sociale che va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

4.4. I proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette, ma devono essere utilizzati ai soli fini delle attività sportive. È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 5 - Tutte le quote per l'appartenenza all'Associazione sono determinate dall'Assemblea Generale dei Soci; qualora nell'anno finanziario si rivelasse, rispetto al Bilancio Preventivo, un aumento dei costi di gestione della associazione, il Consiglio può adeguare il valore della quota sino ad un massimo del 10% (dieci per cento) della quota stessa. La quota o contributo associativo è intrasmissibile a qualsiasi titolo e non rivalutabile.

Art. 6 - Possono far parte della associazione le persone di ineccepibile moralità che ne condividano le finalità e i principi ispiratori, l'ammissione delle quali viene regolata dalle seguenti norme:

a) l'aspirante socio deve inoltrare la domanda d'iscrizione al Consiglio Direttivo, servendosi dei moduli prestabiliti, i quali devono riportare anche la sottoscrizione di due soci effettivi, quali proponenti; per l'aspirante socio minorenni la domanda deve essere provvista della firma di chi ne esercita la patria potestà;

b) la domanda, depositata presso la Segreteria della associazione, viene esaminata dal Consiglio Direttivo, il quale unico decide sull'ammissione del nuovo socio; in caso di mancato consenso all'ammissione, il Consiglio Direttivo è tenuto a motivare le cause;

il Consiglio Direttivo deve decidere con delibera sulle domande postegli in esame per l'ammissione di nuovi soci entro il mese di marzo di ogni anno e nei limiti consentiti dalla recettività della sede sociale, salvo quei casi ritenuti dal Consiglio medesimo di particolare eccezionalità;

c) la Segreteria dà notizia della decisione del Consiglio Direttivo all'aspirante socio dando termine, in caso di ammissione, al nuovo socio per provvedere al versamento della tassa d'iscrizione e dell'intera quota annua; trascorso tale termine senza che l'interessato vi provveda, l'ammissione si intende non accettata da parte del nuovo socio;

d) il nuovo socio con i versamenti sopra indicati, riceve la tessera sociale e la copia dello statuto sociale impegnandosi, da quel momento, ad accettare le norme ed i regolamenti che regolano l'attività sociale;

e) gli allievi, che entrino a far parte della associazione, hanno diritto ad una quota associativa in misura ridotta rispetto a quella dei soci ordinari;

f) per i soci con lunga ininterrotta appartenenza alla associazione in qualità di socio effettivo, il Consiglio può disporre particolari riduzioni od esenzioni di quote. Tali disposizioni saranno inserite nel Regolamento Sociale.

Art. 7 - La quota associativa è annuale; deve essere integralmente ed anticipatamente versata presso la Segreteria della associazione; il Consiglio Direttivo può, comunque, consentire la rateazione della quota.

Art. 8 - I soci chiamati in servizio militare (o equiparato) fuori Padova possono, a richiesta, essere esentati dal pagamento delle quote sociali per tutta la durata del servizio militare (o equiparato), pur conservando ogni diritto di socio.

Il Consiglio Direttivo può comunque concedere la sospensione del pagamento delle quote associative, per un massimo di dodici mesi, in presenza di richiesta documentata sostenuta da gravi motivi.

Art. 9 - Il socio che intende recedere deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre. Trascorso il termine suddetto il socio è obbligato al versamento di tutta l'annualità successiva.

Art. 10 - I soci che si rendessero inadempienti per quote sociali, per rifusione di danni arrecati o per altre cause, oltre i tempi previsti e consentiti dalle disposizioni del Consiglio Direttivo, verranno formalmente costituiti in mora tramite invio di raccomandata r.r. o posta elettronica.

Trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della precitata comunicazione senza l'avvenuto pagamento, i soci morosi verranno sospesi da ogni diritto di socio. L'esclusione per morosità sarà pronunciata dal Consiglio Direttivo. Il socio escluso per morosità potrà essere riammesso dietro presentazione di una nuova domanda e con il pagamento di quanto da lui in precedenza dovuto, oltre alla nuova tassa di iscrizione.

Art. 11 - I soci sono tenuti ad osservare disciplinatamente lo Statuto Sociale, i regolamenti e le norme impartite dagli organi dell'Associazione. I soci, inoltre, sono tenuti, nell'ambito della sede sociale, ad un comportamento consono alle norme della buona educazione e del reciproco rispetto, nonché al saluto quale espressione dell'armonia societaria. Il venire meno di un socio all'osservanza delle norme societarie e del comportamento di cui sopra, può dar luogo alle seguenti sanzioni disciplinari, comparate alla gravità del caso: a) richiamo verbale; b) richiamo scritto; c) sospensione da ogni diritto di socio da 1 a 15 giorni; d) sospensione da ogni diritto di socio da 16 a 90 giorni; e) esclusione.

Le sanzioni di cui alla lettera a) possono essere inflitte da un membro del Consiglio Direttivo e da altra persona con incarichi direttivi delegata dallo stesso Consiglio Direttivo; le sanzioni di cui alle lettere b), c) dal Presidente o da chi ne fa le veci; le sanzioni di cui alle lettere d), e) dal Consiglio Direttivo con ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci.

Per le decisioni di sospensione oltre i 7 giorni o esclusione il socio dovrà essere preventivamente sentito.

Dei nomi dei soci sospesi e/o esclusi dovrà esserne data comunicazione alle Federazioni Nazionali, ed inoltre degli stessi e con le relative motivazioni verrà data segnalazione con affissione all'Albo Sociale.

Il socio soggetto a provvedimento disciplinare di sospensione oltre 15 giorni o di esclusione può ricorrere per iscritto entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, al Collegio dei Probiviri richiedendone il giudizio, che rimarrà definitivo.

Art. 12 - La associazione declina ogni responsabilità per danni od infortuni che derivino ai soci e a terzi nell'espletamento dell'attività sociale e sportiva, salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge e federali.

TITOLO II

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 13 - Sono organi della associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Comitato di Presidenza;
- e) il Collegio dei Revisori o il Revisore unico.
- f) il Collegio dei Probiviri

Art. 14 - L'Assemblea generale è composta dai soci atleti maggiorenni e da tutti i soci effettivi maggiorenni i quali godono del diritto dell'elettorato attivo e passivo; ogni socio ha diritto ad un voto, purché non sia nel periodo di sospensione o sottoposto a provvedimento disciplinare e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro socio.

L'Assemblea generale è di tipo ordinario e straordinario.

L'Assemblea ordinaria:

- delibera sul bilancio consuntivo e preventivo e sulle relazioni presentate dagli organi societari;
- provvede alla nomina - ogni quattro anni (nell'anno successivo a quello olimpico) - del Presidente dell'Associazione, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori o del Revisore unico e del Collegio dei Probiviri;
- delibera sulle variazioni delle quote sociali e sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

- proclama, su parere del Consiglio Direttivo, i soci onorari e benemeriti e il Presidente onorario;
- approva i Regolamenti;
- viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile.

Quando lo richiedano particolari esigenze l'assemblea può essere convocata entro il 30 giugno. In questo ultimo caso peraltro il Consiglio Direttivo deve segnalare nella sua relazione le ragioni della dilazione.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto sociale e sullo scioglimento anticipato della associazione in conformità a quanto previsto dall'art. 24.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, inoltre può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando il 10% (dieci per cento) dei soci aventi diritto al voto ne faccia domanda al Comitato di Presidenza in forma scritta, motivata e con firma autenticata dal Presidente dei Proviviri o da chi ne fa le veci, oppure su richiesta del Collegio dei revisori.

L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto a fame parte, ed in seconda convocazione, da tenersi anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Per la validità dell'Assemblea straordinaria è necessaria invece, in prima convocazione, la presenza di almeno il 50% dei soci aventi diritto ed in seconda convocazione, la presenza di almeno il 15%.

Unica eccezione l'Assemblea che dovesse deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio come previsto dallo Statuto stesso, necessita del voto favorevole di almeno il 75% degli associati.

Le Assemblee deliberano a maggioranza assoluta di voti. La convocazione dell'Assemblea deve essere notificata ai soci mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria o elettronica da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'indicazione dell'ordine del giorno sul quale si deve deliberare.

Le Assemblee sono presiedute di norma dal Presidente dell'Associazione o dalla persona designata dall'Assemblea.

Le delibere di Assemblea risultano dal verbale il quale fa fede quando sia sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di essa, qualora siano stati nominati, dagli scrutatori,

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente eletto, dal Presidente Onorario, quale nominato dall'assemblea, dal precedente (se non rieletto) quali membri di diritto e da dieci Consiglieri eletti dall'Assemblea.

Tutti gli incarichi sono onorari.

Il Presidente assume la rappresentanza legale dell'Associazione ed è investito dei poteri di ordinaria amministrazione, dovendosi fare riferimento con tale espressione alle operazioni necessarie per consentire il normale funzionamento della società che comportino singolarmente impegni finanziari di limitata entità in rapporto alla struttura patrimoniale della stessa.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; essi non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive operanti nell'ambito delle medesime discipline praticate dalla Canottieri Padova.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo ambito il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere Economico e ne determina poteri e mansioni; nomina il Direttore di Sede, che può anche non essere socio e può essere remunerato; designa inoltre tra i Consiglieri i Direttori Sportivi delle varie

discipline praticate a livello agonistico dall'Associazione.

In caso di vacanza di uno o più Consiglieri il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina del - nuovo o dei nuovi Consiglieri, in forza delle votazioni risultanti dall'Assemblea Generale dei Soci, che ha nominato il consiglio medesimo, ricorrendo all'elenco dei non eletti a partire dal primo degli stessi.

In caso di vacanza del Presidente ne assume le funzioni ed i poteri il Vice Presidente fino alla prima assemblea dei soci.

La cessazione dalla carica del Presidente e della maggioranza dei Consiglieri originariamente nominati dall'Assemblea Generale dei Soci costituisce causa di cessazione dell'intero Consiglio Direttivo. In tale ipotesi viene convocata con urgenza l'Assemblea Generale dei Soci per la nomina del Presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo, i quali rimarranno in carica per il periodo di compimento della originaria durata quadriennale prevista dal precedente comma 4 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 14.

Le adunanze del Consiglio Direttivo che è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno tre Consiglieri o dal Collegio dei revisori, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti ed in caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

Il Consiglio Direttivo provvede a sostituire quel Consigliere che, ingiustificatamente, non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio medesimo.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri necessari sia per l'Ordinaria che la Straordinaria amministrazione in linea col bilancio preventivo presentato ed approvato dall'Assemblea Generale dei Soci per il buon andamento dell'Associazione e per il conseguimento degli scopi sociali ed in particolare:

- fa osservare lo statuto sociale;
- redige i regolamenti e ne controlla l'osservanza;
- convoca le assemblee generali dei soci;
- presenta all'Assemblea Ordinaria la relazione sulla gestione economica e sportiva;
- determina le eventuali tasse di iscrizione e le quote supplementari.

Il Consiglio Direttivo nomina, inoltre, su proposta dei Direttori Sportivi delle Sezioni sportive i componenti delle Commissioni sportive. Queste, presiedute dal Presidente dell'Associazione, ove intervenga, ovvero, in sua assenza dai relativi Direttori Sportivi sono formate da soci esperti ed appassionati della disciplina nonché dai tecnici e dagli allenatori incaricati di seguire la disciplina medesima.

Le Commissioni rimangono in carica per il quadriennio olimpico al pari del Consiglio Direttivo dal quale sono state nominate; ad esse è demandato il compito di coadiuvare il Direttore Sportivo nella migliore gestione dell'attività agonistica del settore con particolare riguardo all'avvio ed all'istruzione dei giovani atleti, all'organizzazione delle varie attività delle squadre agonistiche compresi allenamenti, competizioni e trasferte.

Al Consiglio Direttivo, infine, spetta la nomina di uno o più medici sociali.

Art. 17 - Il Comitato di Presidenza è formato da: Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere-Economista e Direttore di Sede; alle riunioni possono partecipare, se richiesti, i Direttori Sportivi delle varie discipline.

Nelle deliberazioni, in caso di parità di voto, il Presidente è determinante; la presenza del Direttore di Sede nel Comitato di Presidenza è solamente consultiva.

Il Comitato di Presidenza può assumere decisioni relative all'ordinaria amministrazione alla stessa sottoposte dal Presidente e, nei casi di comprovata urgenza, anche decisioni di straordinaria amministrazione sottoponendole alla ratifica del Consiglio nel più breve tempo possibile. Il Comitato di Presidenza può inoltre nominare commissioni con incarichi speciali.

Art. 18 - Il Collegio dei Revisori o il Revisore unico, scelti nel Registro dei revisori legali, sono nominati dall'Assemblea. Il Collegio è formato da un Presidente e da due componenti effettivi e due supplenti; dura in carica un quadriennio ed è rieleggibile. Il Presidente viene scelto tra i componenti effettivi del Collegio.

Esso vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ha il controllo della gestione contabile della associazione e depositerà ogni quadrimestre una relazione scritta sui controlli effettuati, nonché una relazione annuale al bilancio.

Il Collegio dei Revisori prende parte alle adunanze del Consiglio Direttivo, esprimendo il proprio parere, relativamente alle decisioni di carattere economico ed ogni qual volta ne venga richiesto.

Nell'ipotesi in cui ritenesse le decisioni del Consiglio Direttivo dannose per la buona gestione economica dell'Associazione, il Collegio dei Revisori, nella persona del suo Presidente, può convocare l'Assemblea Generale dei Soci.

Il Revisore unico ha il controllo della gestione contabile e predisporrà una relazione annuale sul bilancio consuntivo.

L'eventuale retribuzione di detti organi sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Il Collegio dei Proviviri, eletto dall'Assemblea, dura in carica un quadriennio ed è rieleggibile.

È composto da tre membri scelti fra i soci aventi diritto al voto.

Esso sceglie tra i suoi componenti un Presidente ed un Segretario. Il Collegio dei Proviviri ha il compito di giudicare inappellabilmente, sentite le parti, sulle eventuali controversie tra i soci segnalate dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III DEI SOCI

Art. 20 - I soci sono distinti nelle seguenti categorie:

- 1) soci atleti;
- 2) soci effettivi:
 - a) onorari
 - b) benemeriti
 - c) ordinari;
- 3) soci allievi;
- 4) soci collaboratori.

Sono soci atleti coloro che facciano parte delle squadre agonistiche della associazione. Essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta dei Direttori Sportivi competenti.

I soci atleti possono, al termine dell'attività agonistica prestata per l'Associazione, richiedere la conferma associativa in qualità di soci effettivi ordinari o soci allievi col benestare del Direttore Sportivo competente.

Per i soci atleti già soci ordinari, o soci allievi, lo status di atleta non farà decadere la posizione acquisita, la quale rimarrà sospesa per il periodo di attività agonistica.

Sono soci onorari coloro che avendo compiuto almeno cinquant'anni di appartenenza ininterrotta alla associazione quali soci effettivi, o avendo acquisito particolari benemerenze, siano proclamati tali dall'Assemblea Generale dei Soci.

Sono soci benemeriti coloro che avendo compiuto almeno venticinque anni di appartenenza ininterrotta all'Associazione quali soci effettivi, siano proclamati tali dall'Assemblea Generale dei Soci.

Sono soci ordinari coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età.

Sono soci allievi coloro che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età.

Sono soci collaboratori coloro che forniscono la loro opera, anche gratuitamente, per fini sociali ed individuati come tali dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali e usufruire delle attrezzature sportive secondo le norme dettate dai regolamenti o da particolari disposizioni del Consiglio Direttivo.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 22 - L'esercizio dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 23 - Al termine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo predispose il bilancio consuntivo, o rendiconto economico-finanziario, ed il bilancio preventivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci ai sensi dell'Art.14 del presente Statuto. Il bilancio consuntivo sarà accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo e da quella del Collegio dei Revisori o del Revisore unico.

Entro lo stesso termine le Sezione sportive predisporranno il proprio bilancio consuntivo e preventivo che andranno a confluire nel bilancio consuntivo e preventivo della Polisportiva.

Art. 24 - Lo scioglimento dell'Associazione potrà venire in ogni tempo, per delibera dell'Assemblea straordinaria, con voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati stessi.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà tre o più liquidatori, scelti anche tra i non soci, determinandone i poteri.

Il patrimonio dell'Associazione, dopo estinte le passività, sarà devoluto al C.O.N.I., salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 - Per tutti i rapporti con l'Associazione i soci eleggono domicilio presso la sede sociale. Per qualunque controversia giuridica il Foro competente è quello di Padova.

Art. 26 - Per quanto non contemplato nel presente statuto ci si riporta alle disposizioni di legge in materia e a quelle federali.

Ultima edizione 22 giugno 2021 dopo le modifiche apportate all'Assemblea Straordinaria dei Soci.